



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VIII - Strumenti di misura e metalli preziosi

Decreto ministeriale 25 maggio 2021 n. 161 con il quale sono ammessi alla verifica metrica ed alla legalizzazione strumenti per pesare a funzionamento automatico, destinati alla pesatura di veicoli stradali in movimento, che presentano varianti rispetto alla versione già approvata con decreto ministeriale 25 maggio 2017, n. 196330.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 12 giugno 1902, n. 226, recante il Regolamento per la fabbricazione metrica, e sue successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1215 e al D.P.R. 22 agosto 1972, n. 622;

VISTA la C.M. 17 settembre 1997, n. 552689/62 relativa agli strumenti di misura elettronici, e successive modificazioni;

VISTA la Raccomandazione Internazionale OIML R134-1 Edizione 2006 relativa a strumenti automatici per la pesatura di veicoli stradali in movimento e misurazione dei carichi assiali;

VISTO l'OIML Certificate Number R134/2006-B-NL1-20.01, del 24/12/2020, per uno strumento automatico per la pesatura di veicoli stradali in movimento;

VISTO il D.M. 25 maggio 2017, n. 196330, con il quale è ammesso alla verifica metrica ed alla legalizzazione uno strumento per pesare a funzionamento automatico, destinato alla pesatura di veicoli stradali in movimento, denominato "iWIM50_10";

VISTA l'istanza della Società iWIM S.r.l. di Trento del 23/12/2020, acquisita agli atti con prot. n. 3476, del 08/01/2021, e successive integrazioni documentali, rivolta ad ottenere l'approvazione di varianti agli strumenti per pesare a funzionamento automatico destinati alla pesatura di veicoli stradali in movimento,

DECRETA:

Articolo 1

- 1 Lo strumento per pesare a funzionamento automatico, destinato alla pesatura di veicoli stradali in movimento, denominato "iWIM50_10", già approvato con decreto ministeriale 25 maggio 2017, n. 196330, citato nelle premesse, può essere ammesso alla verifica metrica ed alla legalizzazione anche in ulteriori versioni.



- 2 Le nuove versioni, descritte nell'allegato al presente decreto, si differenziano da quella già ammessa alla verifica metrica essenzialmente per le seguenti varianti:
- a) La possibilità di scegliere in base al sito di installazione,
 - due diverse dimensioni del piano di carico (larghezza di 151 cm, oppure di 175 cm);
 - due differenti tipologie del piano di carico (nelle tavole illustrative identificate come "Configurazione A" e "Configurazione B").
 - b) L'aumento del numero dei piani di carico collegati al sistema di acquisizione dati, al fine di consentire la misurazione del peso dei veicoli su più corsie di marcia.
 - c) L'innalzamento della velocità massima di transito sul dispositivo ricevente del carico (da 50 km/h a 90 km/h), al fine di rilevare il peso complessivo di veicoli con peso totale maggiore di 35 tonnellate.
Lo strumento in tale versione e con specifico aggiornamento software, assumerà la denominazione "**iWIM90_10**".
- 3 Le caratteristiche tecniche e metrologiche delle nuove versioni sono indicate nella tabella riportata al punto 3 dell'allegato.
- 4 Il piano di legalizzazione è rappresentato dalle figure da 12 a 21.
- 5 Sulla targa delle iscrizioni regolamentari devono essere riportati anche gli estremi del presente provvedimento.

Articolo 2

- 1 E' obbligo da parte del fabbricante e dell'utente mettere a disposizione dei funzionari incaricati, in sede di verifica prima, periodica e di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza, il manuale d'uso dello strumento redatto in lingua italiana.
- 2 La documentazione prodotta dalla Società iWIM S.r.l. di Trento rimane agli atti di questa Divisione ed è registrata con il numero 10973.
- 3 In sede di verifica prima il fabbricante metrico deve annotare sulla distinta di presentazione mod. 8, prevista dall'art. 37 delle vigenti Istruzioni Amministrative, approvate con D.M. 8 dicembre 1909, n. 166779, apposta dichiarazione prevista al punto 2.1. della C.M. 17 settembre 1997 n. 552689/62, con la quale assicura sotto la propria responsabilità che gli strumenti presentati alla verifica hanno le caratteristiche seguenti:
 - a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso la Divisione VIII;
 - b) non consentono alterazione dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;



- c) non consentono la programmazione dei parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.

Articolo 3

- 1 Il presente decreto, formato da tre pagine di testo e ventisette di allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha efficacia ai soli fini metrologici. Il fabbricante è responsabile di ogni inosservanza alle disposizioni vigenti in materia non metrologica.
- 2 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica entro 30 giorni dalla data della sua notifica.

IL DIRIGENTE
Ing. Daniela La Marra

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniela La Marra', written over the printed name.